REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/80 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1980

recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 e adottare le disposizioni di attuazione a tal fine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1224/80, due o più persone sono considerate membri della stessa famiglia soltanto se sono legate l'un l'altra da uno dei seguenti vincoli:

— marito e moglie,

— ascendenti e discendenti in linea diretta di primo grado,

— fratelli e sorelle (siano essi germani, consanguinei o uterini),

— ascendenti e discendenti in linea diretta di secondo grado,

— zio o zia e nipote di sesso maschile o femminile,

— suoceri e genero o nuora,

— cognati e cognate.

Articolo 2

1. Nel determinare il valore in dogana, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80, di merci il cui prezzo non è stato effettivamente pagato nel momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, è da considerare in linea generale come base per la valutazione in dogana, il prezzo da pagare a titolo di saldo a tale momento.

2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato del valore in dogana per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 3

A condizione che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, gli elementi in appresso elencati non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80:

a) spese relative al diritto di riprodurre le merci importate nella Comunità;

b) commissioni di acquisto;

c) interessi pagabili conformemente ad un accordo di finanziamento relativo all'acquisto delle merci importate.

Articolo 4

Quando merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità rappresentano una frazione di un quantitativo superiore delle stesse merci vendute nel quadro di un'unica transazione, il prezzo pagato o da pagare ai fini dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80 è il prezzo rapportato al prezzo globale nella stessa proporzione in cui la quantità dichiarata è rapportata alla quantità totale.

Articolo 5

Quando il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1224/80 comprende un ammontare corrispondente a una tassa interna applicabile nel paese di origine o di esportazione, alle merci considerate, tale ammontare non sarà incorporato nel valore in dogana a condizione che sia fornita la prova giudicata soddisfacente dalle autorità doganali che le merci in questione sono state o saranno esonerate da detta tassa, e ciò a beneficio del compratore.

Articolo 6

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1224/80, la dichiarazione per l'immissione in libera pratica delle merci nella Comunità deve essere

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

considerata una indicazione sufficiente che dette merci sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità.

Articolo 7

Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1224/80, è stabilito che la vendita o il prezzo delle merci importate è subordinato a una condizione o ad una prestazione il cui valore è determinabile in relazione alle merci da valutare, tale valore è da considerare come un pagamento indiretto del compratore al venditore di una parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, sempreché la condizione o la prestazione non si riferisca:

a) né ad una attività di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) di detto regolamento,

b) né ad un elemento che occorre aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 8 del regolamento medesimo.

Articolo 8

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1224/80, l'espressione «attività riguardanti la commercializzazione» significa tutte le attività connesse con la pubblicità e la promozione della vendita delle merci in questione, nonché tutte le attività connesse con le relative garanzie.

2. Tali attività avviate dal compratore sono da considerare come attività avviate per conto proprio anche se risultano da un'obbligazione imposta al compratore sulla base di un accordo stipulato col venditore.

Articolo 9

Se i contenitori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) ii) del regolamento (CEE) n. 1224/80 sono oggetto di importazioni continue, il loro costo è ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi di contabilità generalmente ammessi.

Articolo 10

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv) del regolamento (CEE) n. 1224/80, i costi di ricerca e degli schizzi preliminari di design non sono da includere nel valore in dogana.

Articolo 11

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1224/80, non è da prendere in considerazione il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione